REGOLAMENTO (CEE) N. 3826/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3810/91 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare per la Spagna l'articolo 83 e per il Portogallo l'articolo 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Comunità [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2934/92 [2], ha fissato per il 1992 le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine, in particolare i massimali indicativi per taluni gruppi di prodotti che possono essere importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che il regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna [3] ha limitato l'applicazione dell'MCS ai bovini vivi per quanto riguarda il settore delle carni bovine;

considerando che un sensibile aumento di detti massimali per il 1993, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati spagnolo e portoghese, è necessario per favorire l'integrazione di questi ultimi nel mercato comunitario;

considerando che nessun parere è stato formulato dal comitato di gestione per le carni bovine entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 3810/91 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.
(2) GU n. L 293 del 9. 10. 1992, pag. 10.
(3) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimali indicativi 1992	
1	0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	275 000 capi	
			di cui : gennaio/febbraio :	60 000
			marzo/aprile :	60 000
			maggio/giugno :	35 000
			luglio/agosto :	35 000
			settembre/ottobre :	40 000
			novembre/dicembre :	45 000

ALLEGATO II

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimali indicativi 1993	
1	ex 0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	22 000 capi	
			di cui : gennaio/febbraio :	5 000
			marzo/aprile :	5 000
			maggio/giugno :	2 000
			luglio/agosto :	2 000
			settembre/ottobre :	4 000
			novembre/dicembre :	4 000
2	0201 10 0201 20	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate	40 000 t	
			di cui : gennaio/febbraio :	7 500
			marzo/aprile :	7 500
3	0201 30	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa)	maggio/giugno :	5 000
			luglio/agosto :	5 000
			settembre/ottobre :	7 500
			novembre/dicembre :	7 500
4	0202 10 0202 20	— carni degli animali della specie bovina, congelate, non disossate	5 000 t	
			di cui : gennaio/febbraio :	900
			marzo/aprile :	900
5	0202 30	— carni degli animali della specie bovina, congelate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa)	maggio/giugno :	800
			luglio/agosto :	800
			settembre/ottobre :	800
			novembre/dicembre :	800